REGIONE LAZIO

Delib.C.R. 04/07/2001, n. 62
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (ARTT. 37 -44)
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, S. O. n. 1.

(...)

Capo XI - Votazioni

Art. 37

Forme di votazione.

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

Art. 38

Facoltà di parlare in caso di votazione.

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi previsti dal regolamento, i consiglieri hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.

Art. 39

Modalità di votazione e richiesta appello nominale.

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano normalmente per alzata di mano o per

procedimento elettronico, a meno che non venga richiesta la votazione nominale; in tal caso il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le relative apparecchiature risulti possibile la registrazione dei nomi e dei relativi voti.
2. La votazione per appello nominale può essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione degli articoli e per la votazione finale.

Art. 40

Procedura per la richiesta votazione per appello nominale.

1. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o la Commissione consiliare a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il consigliere proponente chieda che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.
3. La richiesta di votazione per appello nominale si intende ritirata qualora il consigliere che l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui viene posta ai voti la richiesta stessa.

Art. 41

Richiesta della controprova.

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. La controprova è normalmente effettuata mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione dei consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del Consiglio indica da quale parte devono mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si pongono al centro dell'Aula.

Art. 42

Procedura per l'appello nominale.

1. Per il voto per appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.

2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la indicazione del voto da ciascuno espresso, viene indicato nel resoconto della seduta.

Art. 43

Modalità di elezione di membri di collegi.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori, ogni volta che l'Aula debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un solo nome.
2. Salva diversa disposizione di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.
3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.
4. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 44

Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione.

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal numero dei votanti o si verifichino altre irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" ovvero: "Il Consiglio non approva".

(...)